



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
PRESSO LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
DI VIA CERVI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 21 del 27 marzo 2018**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. La Classificazione acustica del territorio comunale è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione e di emissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/1997 e dai Decreti attuativi della Legge quadro 447/95.
2. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge quadro 447/95, dell'art. 11 della Legge Regionale 15/2001, e sulla base degli indirizzi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee (manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo) presso la struttura Polifunzionale di Via Cervi, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 – Definizioni

1. Attività rumorose temporanee: ai fini del presente Regolamento si definisce attività rumorosa temporanea ciascuna attività che si svolge in modo non permanente nello stesso sito e che utilizza specifiche sorgenti sonore amplificate.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI

Art. 3 - Individuazione delle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo. Criteri e limiti.

1. Le manifestazioni che si svolgono presso la Struttura Polifunzionale di Via Cervi devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. Eventuali eventi straordinari oltre i limiti e/o quantità definiti dalla Tabella 1 dovranno seguire la procedura e le tempistiche di autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002.
3. Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti all'interno della struttura, dovranno rispettare il limite di 108 dB(A) LAsmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 4 - Autorizzazione delle manifestazioni

1. La domanda di autorizzazione per le manifestazioni di cui alla Tabella 1 deve essere presentata 15 giorni prima dallo svolgimento dell'evento.
2. La domanda non dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della Legge quadro 447/95, essendo richiesto il rilievo fonometrico durante l'evento come indicato al successivo comma 3.
3. Gli eventi dovranno essere soggetti a monitoraggio. Il costo del monitoraggio non dovrà gravare sull'Amministrazione comunale. La Giunta comunale definisce le modalità di svolgimento e funzionamento delle attività di monitoraggio.

4. Gli Eventi Sportivi, i Convegni e le Fiere non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO III – CONTROLLI e SANZIONI

Art. 5 - Misurazioni e controlli

1. I parametri di misura riportati nella Tabella 1 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a. LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

b. LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history.

2. Il limite di immissione differenziale si applica solo per gli eventi che proseguono oltre le ore 02,00.

3. L'attività di controllo è di competenza di ARPAE e del Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Art. 6 – Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 500,00 a 20.000,00 Euro ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.°42 del 17.02.2017 e s.m.e.i.

In caso di 3 infrazioni consecutive dei limiti orari (oltre i 15 minuti rispetto al provvedimento di autorizzazione) e/o acustici stabiliti dal Regolamento, l'attività dovrà essere sospesa per 15 giorni consecutivi, fatte salve le ulteriori sanzioni di Legge.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 – Uso degli spazi

1. Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in assenza di protezioni acustiche (barriere), si determinerà il divieto di stazionamento di mezzi adibiti alla vendita di prodotti (cibi, bevande, merchandising, ecc.....) lungo Via Coppi e nel parcheggio adiacente alla struttura Polivalente per la distanza di ml. 20 dalla Via Coppi stessa, in quanto si è evidenziato che il rumore prodotto da tali attività è disturbante per i residenti limitrofi.

Art. 8 – Disposizioni finali o transitorie

1. Il presente Regolamento integra le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia

TABELLA 1: Criteri e limiti per la disciplina delle attività rumorose temporanee presso la struttura Polifunzionale di Via Cervi

Tipologia manifestazione	Durata max	N° Eventi	Limite orario	Limiti acustici espressi in dB (A)			Rilievi Acustici di verifica durante evento
				Laeq in facciata	LASlowin facciata	LASmax per il pubblico	
Concerti o Intrattenimenti Musicali	8h (f)	37 (b)	24,00	60	60	108	si
	8h (f)	3 (e) (g)	03,00	(d)	(d)	108	si
Eventi Teatrali con musica (a)	8h (f)	10	24,00	(c)	(c)	108	a campione

(a) eventi per i quali, per loro natura, non dovrà essere presentata specifica istanza di autorizzazione in base al presente Regolamento, nel rispetto comunque dei parametri di tabella

(b) non più di 5 giorni consecutivi

(c) nel rispetto dei limiti della IV Classe misurati in facciata alle abitazioni

(d) nel rispetto dei limiti della IV Classe misurati in facciata alle abitazioni. Dopo il montaggio delle barriere il limite sarà portato a 60 dB (A). Dopo le ore 2, obbligo di valutare e considerare le componenti tonali e/o impulsive ed il rispetto del limite differenziale

(e) a cui si potrà aggiungere il 31 dicembre

(f) comprese le prove impianti, anche svolte in giornata antecedente al giorno dell'evento

(g) preferibilmente nel periodo da ottobre ad aprile